



COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza



Elaborato:

Tavola A

Oggetto: Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione

SCALA

Redattori/Progettisti/Tecnici

Data: Marzo 2021

Visti e approvazioni

COMUNE DI PRAIA AMARE

PROVINCIA di COSENZA

REGIONE CALABRIA

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Redatto dagli uffici Comunali

Regolamento e

Norme Tecniche di Attuazione

SOMMARIO

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità delle norme

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Articolo 3 – Prescrizioni generali

- a) Accesso all'arenile
- b) Usi privati del D.M.
- c) Salvaguardia del litorale dall'erosione
- d) Per la tutela del rischio idrogeologico
- e) Per la tutela dei valori ambientali, paesaggistici, storici ed archeologici

Articolo 4 – Validità del Piano di spiaggia

Articolo 5 – Soggetti attuatori e modalità di attuazione

Articolo 6 – Elaborati del PCS

- STATO ATTUALE
- STATO DI PROGETTO
- RELAZIONE GENERALE
- STUDIO GEOLOGICO

Titolo II – DEFINIZIONI, AMBITI TERRITORIALI E FUNZIONALI

Articolo 7 – Definizioni

Articolo 8 – Classificazione delle opere e delle attrezzature

Articolo 9 – Dimensione delle strutture a Mare (stabilimenti, Lidi, Bar)

Articolo 10 – requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari, Tabella A PIR

Articolo 11 – Tipologie di insediamenti sul demanio marittimo

- a) Opere pubbliche a servizio e tutela della spiaggia
- b) Strutture di servizio
- c) Strutture di ristoro e ricreative

Articolo 12 – Interventi consentiti

Articolo 13 – Lavori sull'arenile

Articolo 14 – Suddivisione del litorale in ambiti territoriali di piano

Articolo 15 – ZONE A – Disciplina delle aree in concessione ai fini turistico-ricreativi

Articolo 16 – ZONE B – Disciplina delle aree di spiaggia libera e spiaggia libera attrezzata

Articolo 17 – ZONE DI TIPO C – Aree per la piccola pesca e la libera sosta delle imbarcazioni

Articolo 18 – ZONE DI TIPO D – Aree di riqualificazione urbanistico-ambientale e recupero di beni di interesse pubblico

Articolo 19 – ZONE DI TIPO E – Aree per campi boe, pontili galleggianti e servizi complementari

Articolo 20 – ZONE DI TIPO F – Aree pubbliche

Articolo 21 – ZONE DI TIPO G – Aree per la pesca dilettante e/o professionistica

Articolo 22 – ZONE DI TIPO H – Aree parcheggi

Articolo 23 – Corridoio di lancio interni alle CDM

Articolo 24 – Spiaggia per cani

Articolo 25 – uso stagionalizzato delle strutture

Titolo III – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI (ALLEGATI B-C-D)

Articolo 26 – Caratteristiche generali

Articolo 27 – Caratteristiche tipologiche e tecnologiche dei manufatti utilizzabili per gli stabilimenti balneari

Articolo 28 – Caratteristiche dei manufatti utilizzabili per le strutture di ristoro e ricreative

Articolo 29 – Sistemi costruttivi e materiali

Articolo 30 – Caratteristiche tecnico-impiantistiche e aspetti generali

Articolo 31 – Caratteristiche tecnico-impiantistiche – aspetti particolari e manutentivi

- 1-impianto di raccolta e scarico acque reflue
- 2-impianto idrico
- 3-impianto elettrico e di illuminazione
- 4-impianto di sicurezza antincendio
- 5-aspetti tecnico-manutentivi gestionali
- 6-rifiuti

Articolo 32 – Colori (ALLEGATO D)

Articolo 33 – Percorsi di accesso al demanio

Articolo 34 – Recinzioni

Articolo 35 – Arredo urbano

Articolo 36 – Verde

Articolo 37 – Illuminazione

Articolo 38 – Abbattimento delle barriere architettoniche

Articolo 39 – Tutela dell'ambiente costiero

Articolo 40 – Emissione di suoni e rumori

Articolo 41 – Emissioni in atmosfera

Articolo 42 – Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata

Articolo 43 – Adeguamento delle strutture esistenti

ALLEGATO A – NORMATIVA PAI-PSEC

Capo 1 – Prescrizioni per le aree con pericolo di erosione costiera

ALLEGATO B – TIPOLOGIE COSTRUTTIVE LIDI, STABILIMENTI BALNEARI E BAR

TIPOLOGIA ARCHITETTURA LIDI – PIANTA TIPO 100 MQ.

TIPOLOGIA ARCHITETTURA LIDI – PIANTA LIDI 160 MQ.

TIPOLOGIA ARCHITETTURA LIDI – PIANTA LIDI 200 MQ.

PROSPETTO TIPO

LEGENDA MATERIALI E ARREDO TIPO

ALLEGATO C – TIPOLOGIA INSEGNA LIDI E STABILIMENTI BALNEARI

ALLEGATO D - ABACO DEI COLORI

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità delle norme

Le presenti norme attuano le linee programmatiche del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Praia a Mare (di seguito denominato PCS) che si configura, nell'ambito del processo di pianificazione comunale, come un Piano Particolareggiato, ai sensi dell'art.24 della L.R. 19/2002 e s.m.i. Le norme dettano prescrizioni per la disciplina delle iniziative pubbliche e private, tendenti a regolamentare la gestione e la fruizione delle aree del Demanio Marittimo, ricadenti nel territorio comunale di Praia a mare, così come individuate dal Sistema Informativo del Demanio (SID). Individuano le zone da destinare ad insediamenti turistici, balneari e ricreativi al fine di incrementarne lo sviluppo, con particolare riferimento alle attività turistiche ed economiche, in un quadro generale di sostenibilità ambientale e sociale.

Perseguono gli obiettivi di:

- favorire lo sviluppo economico ed in particolare quello turistico della costa, promuovendo le attività svolgibili sull'arenile secondo un approccio complementare e integrato e preservando, al contempo le qualità paesaggistiche e ambientali;
- **favorire l'accessibilità:**
 - o esterna, attraverso la predisposizione di servizi di trasporto dedicati, anche a chiamata, che favoriscano l'accesso alle spiagge, soprattutto delle categorie deboli di utenza, e la riqualificazione delle infrastrutture di accesso;
 - o interna, con particolare attenzione alla predisposizione di percorsi che consentano il libero accesso della spiaggia a tutti i cittadini, con riguardo alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche e percettive;
- **favorire la sostenibilità attraverso:**
 - o il recupero del rapporto tra mare, spiaggia ed area urbana, in un quadro di continuità tra arenile e contesto retrostante;
 - o la promozione e l'incentivazione della rinaturalizzazione delle strutture balneari attraverso l'uso di strutture precarie ed a basso impatto ambientale, l'utilizzo di materiali ecocompatibili e di fonti rinnovabili;

o la tutela delle aree di singolare pregio e, in particolare, degli ecosistemi locali costieri.

Sono state individuate in cartografia le zone omogenee di intervento, la presenza di vincoli o prescrizioni, l'attuale uso delle aree demaniali, le diverse infrastrutture e il sistema di accesso alle aree. Compatibilmente con l'orografia dei luoghi è stata rispettata l'indicazione di garantire le aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare destinabile alla libera balneazione (art.6 c.4 del PIR), calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione e i percorsi di accesso al mare ogni 200 ml.

Art. 2 – Normativa di riferimento

- Decreto-legge 5 ottobre 1993, n°400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n°494, come modificato dall'art. 10 della legge 8 luglio 2003, n°172 e come ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007), commi 250-256;
- Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n°327;
- Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n°328;
- Legge regionale 21 dicembre 2005, n°17 “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;
- Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, approvato con delibera del Consiglio Regionale n°147 in data 14/06/2007;
- Norme di tipo idrogeologico, e interventi regionali in materia di tutela dell'erosione marina (P.A.I -P.S.E.C.);
- Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 118 del 30/03/1971; D.P.R. n. 384/78; Legge n. 13 del 09/01/1989; D.M. LL.PP. n. 286/89);
- Circolari emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di utilizzazione del demanio marittimo.

- Prescrizioni Generali relative alla gestione del Demanio Marittimo.

Art. 3 – Prescrizioni generali

Ogni soggetto, pubblico o privato, avente titolo ai sensi di legge, che intenda intervenire sulle aree del D.M. delimitate dal presente PCS è tenuto al rispetto delle presenti norme e degli altri elaborati che costituiscono il PCS.

In linea generale, la realizzazione di opere su aree del demanio marittimo deve essere fatta limitando al massimo la chiusura delle visuali, la cementificazione dell'arenile, l'alterazione di equilibri fisici, ecologici e morfologici tali da compromettere irrimediabilmente le qualità dei siti.

I titolari di concessioni demaniali marittime, entro tre anni dall'entrata in vigore del P.C.S., hanno l'obbligo di adeguare allo stesso le strutture insistenti sulle aree in concessione.

In via preordinata, valgono le seguenti prescrizioni atte a promuovere la tutela delle aree demaniali e da salvaguardare la libera fruizione e l'uso pubblico del D.M.:

a) Accesso all'arenile

Il carattere pubblico dell'area demaniale e del mare è tutelato garantendo la possibilità di libero accesso. Non è ammessa, pertanto, nelle concessioni demaniali marittime, già rilasciate o da rilasciare, e nella realizzazione di edifici o infrastrutture poste al confine dell'area demaniale o che interferiscano con essa, la realizzazione di opere che siano di ostacolo al libero accesso all'arenile ed alla spiaggia.

La porzione di arenile definita "arenile libero" della profondità minima di metri 5 (cinque) misurata a partire dalla battigia, in ottemperanza alle ordinanze balneari delle Capitanerie di Porto, non potrà in alcun modo essere occupata potendo essere destinata esclusivamente al libero transito e per ragioni di sicurezza.

Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, fatti salvi i mezzi di soccorso.

Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.

Nel caso di prolungamento delle strade adiacenti l'arenile, il piano viabile delle stesse

dovrà essere rialzato rispetto alla quota dell'arenile in modo tale che le sezioni trasversali dei manufatti di attraversamento stradale siano opportunamente dimensionati e verificati sia per garantire il libero deflusso delle acque provenienti da monte sia per evitare l'invasione delle sedi stradali da parte dei getti di riva delle mareggiate.

b) Usi privati del D.M.

Ai sensi della L.R. n.17/05 e dell'art.5 comma 2 del P.I.R., non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del D.M.. Tutte le nuove concessioni dovranno essere finalizzate e riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

c) Salvaguardia del litorale dall'erosione

Al fine di evitare che interventi di qualsivoglia natura possano determinare alterazioni del regime del litorale e modificare il trasporto solido, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Qualora, per ragioni tecniche, nell'ambito di interventi di interesse pubblico, le stesse si rendessero necessarie e non sostituibili con soluzioni progettuali equivalenti, la realizzazione dell'opera è subordinata alla presentazione di una perizia tecnica che attesti che l'opera stessa non è interessata dal battente dell'onda in mareggiate ordinaria. Ad esclusione delle opere di difesa dall'erosione costiera, sono altresì vietate opere realizzate interamente o parzialmente in mare che possano influire sul regime del litorale. Nel caso di pontili mobili galleggianti semplicemente ancorati al fondo, la loro realizzazione è vincolata alla realizzazione di uno studio specifico volto a dimostrare che le soluzioni tecniche adottate riducano e, tendenzialmente, annullino l'effetto del pontile sul regime del litorale. La progettazione di qualsiasi intervento (pontili, campi boe, eventuali interventi di difesa costiera o altro) deve essere supportata da appositi studi specialistici meteo-marini ivi compreso lo studio dell'evoluzione temporale della linea di costa e nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei L.L.P.P. Ogni intervento sopra menzionato deve essere sottoposto al previsto parere dell'Autorità Marittima. L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il

ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.

d) Per la tutela dal rischio idrogeologico

Nelle zone focive del reticolo idrografico defluenti nel territorio comunale la disciplina degli interventi è normata: dalla legislazione nazionale e regionale di settore, dal P.A.I. della Regione Calabria ai sensi del D.L. 11 giugno 1998 n. 180 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate nella seduta del 31 luglio 2002. Al fine di evitare che interventi di qualsivoglia natura possano determinare alterazioni del regime del litorale e modificare il trasporto solido, con particolare riferimento alle opere in mare ed alle opere che interessino le stesse aree focive, la documentazione progettuale dovrà contenere uno studio specifico che valuti l'influenza delle stesse sul regime del litorale e sul libero deflusso dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

e) Per la tutela dei valori ambientali, paesaggistici, storici ed archeologici

La progettazione e la realizzazione di opere edilizie e stabilimenti sul D.M. deve essere tale da limitare il più possibile:

- l'impatto ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alle forme, alle superfici, ai volumi, ai colori ed ai materiali impiegati nella realizzazione delle opere;
- l'alterazione morfologica dell'arenile, riducendo al minimo le opere di sbancamento, scavi, rinterri, anche in fase di apertura dei cantieri;
- l'alterazione e la distruzione di ecosistemi ed aree di pregio naturalistico e paesaggistico;
- la creazione di barriere e chiusure visuali verso il mare;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare asfalto, bitume, conglomerato cementizio, ed altri leganti ad esso assimilabili, confezionati, preconfezionati e successivamente gettati in opera ed in ogni caso la cementificazione dell'arenile, con riferimento

all'uso dei leganti nella realizzazione delle opere.

- è consentito l'uso di elementi prefabbricati in stabilimento e semplicemente posati in opera, fermo restando il requisito di facile rimozione delle opere.

Il PCS disciplina gli interventi di riqualificazione e mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale degli stabilimenti di difficile rimozione esistenti (Lotto n. 13 e Lotto n. 60) , fissando i tempi e i modi per la loro riqualificazione. L'azione di riqualificazione, restauro e ricostruzione del paesaggio, nell'ottica della promozione dello sviluppo e del miglioramento delle condizioni di vita, costituiscono l'elemento dominante del nuovo scenario e delle nuove strategie di sviluppo dell'area ispiratrici del presente PCS.

Il Piano Spiaggia non dovrà essere inteso come sanatoria di situazioni di irregolarità tecniche e/o amministrative da parte dei privati.

Art. 4 - Validità del Piano Comunale di Spiaggia

Il Piano Comunale di Spiaggia costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui il Comune provvede a disciplinare e localizzare le attività consentite dalle vigenti norme in materia di utilizzo del demanio marittimo.

L'entrata in vigore del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Praia a Mare determina il vincolo su ogni area, ne fissa la destinazione d'uso e le attività consentite. La destinazione d'uso delle aree demaniali marittime del territorio comunale di Praia a Mare viene individuata dal PCS nelle Tavole di Zonizzazione di Progetto, su base catastale e su base aerofotogrammetria, facenti parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Il PCS ha un periodo di validità di sei anni a partire dalla data di approvazione definitiva. Alla scadenza dei sei anni l'Amministrazione, può riconfermare lo stesso per un periodo di tempo altrettanto lungo o apportare modifiche con un preciso atto d'indirizzo.

Sono consentite modifiche al presente PCS da approvare mediante Deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 5 – Soggetti attuatori e modalità di attuazione

I soggetti attuatori del presente PCS sono i titolari, ovvero i richiedenti delle Concessioni Demaniali relative alle aree collocate sulle aree oggetto di concessione.

Le concessioni demaniali marittime esistenti alla data di approvazione del PCS rilasciate, sono da ritenersi elementi costitutivi dello stesso PCS.

La stessa Amministrazione Comunale, per le aree non affidate in concessione, può assumere la veste di soggetto attuatore per la realizzazione di complessi balneari, ai sensi della L.R. 17/2005 e s.m.i.

Le modalità di attuazione prevedono l'avvio di procedimenti amministrativi presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Praia a Mare, che dovrà tra l'altro acquisire tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni dei competenti uffici comunali, regionali e dello stato, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e dal piano di Indirizzo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.147/06

Per quanto concerne le nuove CDM la Regione Calabria ha emanato disposizioni riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime evidenziando l'obbligatorietà della procedura ad evidenza pubblica, quale modulo procedimentale essenziale al fine di realizzare un confronto competitivo tra tutti i soggetti interessati all'utilizzo dell'arenile, escludendo il rinnovo automatico della concessione. Le concessioni di beni pubblici aventi rilevanza economica non possono che essere rilasciate previo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica, in linea con il TCE (Direttiva 2006/123/CEc.d."servizi" o" Bolkestein" art.12).

"Le concessioni demaniali marittime possono essere rilasciate solo a condizione che il Comune sia dotato di PCS regolarmente approvato e che l'Amministrazione metta a bando le aree demaniali rispettando la zonizzazione del PCS e osservando la vigente normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime potrà essere pubblicato anche oltre la data del 31 ottobre (art.9 c.2 del PIR), purché in tempo utile per l'esercizio delle attività turistico - ricreative. Ne deriva che il Comune dovrà dichiarare irricevibile, in assenza di evidenza pubblica, qualsiasi istanza del privato diretta al conseguimento del titolo concessorio e non potrà adottare provvedimenti di rinnovo automatico o rilasciare concessioni, neanche temporanee, in assenza di gare pubbliche, fatte salve le autorizzazioni/concessioni brevi relative a manifestazioni, eventi, ecc. inferiori ai 30 gg."

Art. 6 – Elaborati del PCS

Il presente PCS si compone dei seguenti

elaborati: **STATO ATTUALE**

1. Inquadramento Generale Aerofotogrammetrico.
2. Piano Strutturale Comunale, 1:5.000
3. Tavole dei vincoli e linea di riva, 1:5.000
4. Sovrapposizione area demaniale su base catastale con concessioni esistenti, 1:5.000
5. Sovrapposizione area demaniale su base aerofogrammetrica con concessioni esistenti, 1:5.000

STATO DI PROGETTO

1. Ambiti di Piano, 1:5000
2. Ambiti territoriali e funzionali, su base catastale, 1:2000
3. Ambiti territoriali e funzionali, su base aerofotogrammetrica, 1:2000

RELAZIONE GENERALE

Regolamento di Gestione

Norme Tecniche di Attuazione

Allegati alle Norme Tecniche di Attuazione

STUDIO GEOLOGICO:

- relazione geomorfologica;
- carta di inquadramento generale geologico e strutturale;
- carta geomorfologica;
- carta dei vincoli;
- carta delle pericolosità geologiche;
- fattibilità delle azioni di piano;
- carta di trasposizione della fattibilità geologica sulla pianificazione.

TITOLO SECONDO –DEFINIZIONI, AMBITI TERRITORIALI E FUNZIONALI

Art.7 - Definizioni

- **Arenile libero** (PIR art.3, lettera g) - La prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area di soggiorno all'ombra, avente una profondità non inferiore a ml 5,00, tenuto conto dell'andamento orografico dell'arenile e della profondità verso il mare dell'area interessata, utilizzabile esclusivamente per il libero transito e per ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze di sicurezza balneare emanate dall'Autorità Marittima);
- **Soggiorno all'ombra** - La seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura, ombrelloni/gazebo.
- **Servizi di spiaggia** - L'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile;
- **Stabilimento Balneare** - Strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;
- **Concessione demaniale marittima** (di seguito denominata anche CDM) - Il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- **Demanio marittimo** (di seguito denominato DM) –Le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali;

- **Attività turistico – ricreative** - Le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n.342, del Ministero dei Trasporti e della navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM 13 Settembre 2002.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 17/2005, per attività turistico-ricreative si intendono:

- stabilimenti balneari, servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza e il soccorso;
- esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
- esercizi commerciali tipici;
- noleggio imbarcazioni e natanti;
- ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica di diporto;
- esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative.

- **Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.)** – Il sistema informativo gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del Demanio Marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

- **Confine demaniale marittimo** – La linea di andamento del confine demaniale marittimo riportata dal S.I.D.;

- **Area concedibile** – La superficie demaniale marittima ricadente all'interno di uno degli ambiti individuati nel PCS e da assentire in concessione;

- **Area non concedibile** - La superficie demaniale marittima ricadente all'interno di uno degli ambiti individuati nel PCS, non concedibile, ad uso esclusivamente pubblico;

- **Percorso di accesso al mare** - Percorso pedonale di larghezza non inferiore a ml. 2,50 ml, posto perpendicolarmente alla linea di battigia ad almeno ogni 200 ml di fronte mare come riportato all'art. 6 punto 6 del P.I.R., compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le concessioni esistenti;

- **Distanza minima tra le concessioni demaniali marittime** - ml.50,00;

- Distanza di rispetto dall'area demaniale - ml. 30,00 (art. 55 del C.N.);
- **Distanza tra i punti d'ombra** - min. 2,5 ml e variabile in base alla Tabella "A" del PIR;
- **Campo boe e/o punto di ormeggio attrezzato** – Lo specchio acqueo attrezzato con boe o pontili, comunque ancorati al fondo marino, per l'ormeggio e lo stazionamento di imbarcazioni;
- **Corridoi di lancio** – I corridoi di mare delimitati, entro i quali è consentito il transito e l'approdo alla spiaggia dei natanti;
- **Profondità di spiaggia** - La dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata ortogonalmente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonalmente alla battigia).
- Darsena – Il bacino acqueo artificiale utilizzato per l'ormeggio e il rimessaggio di imbarcazioni;
- **Bagnasciuga** - La fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia;
- **Battigia o linea di riva** - La fascia di spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde.
- **Fronte mare** - La dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata parallelamente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonale alla battigia);
- **Fronte edificato** - La dimensione longitudinale degli elementi strutturali della concessione costituenti volume misurata parallelamente alla linea di battigia.

Art.8 – Classificazione delle opere e delle attrezzature

- **Opere permanenti** – Le opere costruite con il sistema tradizionale a struttura mista, a fondazione profonda o superficiale, isolata o diffusa, saldamente collegata con il terreno;
- **Opere inamovibili** – Le opere aventi struttura stabile, in muratura, in c.a., in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso lacui

rimozione comporta necessariamente la distruzione sostanziale dei manufatti;

- **Opere amovibili (di facile sgombero)** – Le strutture connesse all'attività terziaria (turistico – ricreativa) realizzate con caratteristiche di leggerezza, temporaneità, mitigazione dell'impatto visivo ed ambientale; devono, inoltre, essere realizzate secondo un sistema uniforme, omogeneo e facilmente assemblabile e con materiali ecocompatibili.

Inoltre, una struttura per essere definita di facile rimozione deve avere:

- o Fondazioni a plinti prefabbricati;
- o Strutture poggiate alle fondazioni con soluzione di continuità, cioè connessione tramite semplice appoggio, cerniera, imbullonamento e/o inchiodatura, incastro;
- o Strutture in elevazione composte da elementi componibili collegati con imbullonamento e/o inchiodatura, incastro, sigillatura e/o saldatura facilmente amovibile;
- o Deve consentire le operazioni di montaggio e smontaggio dei singoli elementi con facili e rapide operazioni evitando il ricorso ad apparecchi meccanici a percussione per frantumazione e taglio;
- o Tutti i componenti devono essere rimossi con semplici operazioni di sollevamento e trasporto con mezzi e veicoli di uso corrente.

La mancanza di uno solo dei precedenti requisiti costituisce "non facile rimozione" e quindi impedimento alla collocazione sull'arenile. Debite asseverazioni, rese ai sensi dell'art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n.445 del 2000, da parte del progettista e del direttore dei lavori dovranno certificare, obbligatoriamente, pena la non agibilità delle strutture e loro rimozione, che trattasi di strutture completamente amovibili, fondazioni comprese.

- **Attrezzature mobili** - Le attrezzature installate solo per il periodo della stagione balneare, e che, alla fine della stessa, vengono sistematicamente rimosse. Esse sono identificate in ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, elementi di modeste dimensioni posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali, o, modeste aree di sosta ombreggiate della superficie massima di mq 15, realizzate

mediante sedute in legno o similari, con copertura in tessuto, dai colori Bianco, sabbia e similari. Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole “a sbraccio” con nessun tipo di supporto a terra, aventi un oggetto massimo di ml 2,50, purché sprovviste di qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la concessione demaniale.

Per l’installazione di tale tipo di attrezzature mobili, oltre all’acquisizione dell’autorizzazione demaniale è previsto quanto indicato nel Regolamento di Gestione allegato a questo PCS.

Dette installazioni autorizzate stagionalmente non potranno essere inserite, in caso di ristrutturazione degli stabilimenti balneari ai quali risultino annesse, nel computo delle superfici utili da conservare, data la loro caratteristica di amovibilità.

E’ fatto assoluto divieto di utilizzo di materiali plastici per qualsiasi tipo di manufatto edilizio.

Art.9 –Dimensione delle strutture a mare (stabilimenti, Lidi, Bar)

- **Superficie coperta (SC)** - La proiezione a terra di tutti gli elementi strutturali della concessione costituenti volume, individua la superficie tamponata e porticata o gazebo liberi sprovvisti di chiusure laterali; non determinano superficie coperta le semplici strutture ombreggianti, quali ombrelloni e gazebo posti/adagiati direttamente sulla spiaggia.
- **Superficie ombreggiata (SO)** – La superficie coperta da strutture completamente aperte almeno su tre lati con copertura in tela o materiali similari, ovvero le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo pergolati ed altre strutture assimilabili aperte; sono esclusi solo ombrelloni e tende mobili.
- **Altezza massima** - Da valutare sotto gronda, max 3,50 mt per tutte le tipologie, dal piano di calpestio alla linea di gronda, sono ammesse esclusivamente coperture piane.
 - Al fine di evitare confusione e tutelare la vivibilità dell’ambiente, il litorale è stato suddiviso in n. 2 comparti:
 - Arenile SUD (dal lato SUD dell’attuale attività Acquafans al confine con il Comune di San

Nicola Arcella);

- Arenile NORD (dal lato SUD dell'attuale attività Acquafans al confine con il Comune di Tortora);
- Per l'area di Fiuzzi è possibile realizzare esclusivamente strutture, (Blocco servizi stabilimenti/Lidi, ristorazione, bar, ...), aventi una superficie coperta di dimensione massima di 160 mq, secondo la planimetria e la tipologia allegata alle presenti norme ch'è vincolante;
- Per l'area Praia è possibile realizzare esclusivamente strutture (Blocco servizi stabilimenti/Lidi, ristorazione, bar, ...), aventi una superficie coperta di dimensione massima di 200 mq, secondo la planimetria e la tipologia allegata alle presenti norme ch'è vincolante;
- Sono altresì ammesse, in alternativa, su tutto il litorale, strutture da adibire a Bar aventi una superficie coperta di dimensione massima di 100 mq, secondo la planimetria e la tipologia allegata alle presenti norme ch'è vincolante;
- Per ogni concessione è ammessa, anche una struttura ombreggiante di massimo 40 mq, completamente aperta, con copertura in tessuto, o cannucciato;
- Al momento della richiesta del permesso di costruire, deve essere allegato un elenco con tutte le attrezzature che si utilizzeranno necessariamente in classe energetica A.
- Nella realizzazione del manufatto edilizio, sono da privilegiare tutti i sistemi di risparmio energetico, ivi compreso il solare termico, opportunamente integrati nella costruzione.

Art.10 - Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari, Tabella A PIR

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione, di base previste dal presente piano, sono 2:

- 4 stelle marine
- 4 stelle marine super

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una 'delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c. d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo

apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c. d. "facoltativi":

Fascia	N. Requisiti
1 stella marina	
2 stelle marine	
3 stelle marine	
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	Da 13 a oltre

Art.11 – Tipologie di insediamenti sul demanio marittimo

Sono regolamentate dalla presente normativa tutte le opere e le infrastrutture di servizio di spiaggia ricadenti su aree del D.M.:

a) Opere pubbliche a servizio e tutela della spiaggia:

- interventi di realizzazione di percorsi carrabili, ciclabili e pedonali;
- interventi di riordino, razionalizzazione e potenziamento della viabilità e dei parcheggi;
- realizzazione di attrezzature pubbliche, verde, campi da gioco, arredo urbano;
- interventi di restauro paesaggistico di riqualificazione urbana ed ambientale, compresi gli interventi di demolizione di manufatti in c.a. presenti sull'arenile ed in netto contrasto con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché, con le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- riqualificazione degli stabilimenti balneari, attività di ristorazione e strutture ricettive di difficile rimozione;
- riqualificazione degli abitati consolidati.

b) Strutture di servizio:

- servizi igienici e cabine spogliatoio, anche per disabili, docce, depositi.

c) Strutture di ristoro e ricreative:

- chiosco bar, lido - bar - ristorante, impianto di gioco all'aperto, ombrelloni e sdraio, verde attrezzato, attrezzature per la pesca e club nautico;
- opere che prevedono la realizzazione di infrastrutture nautiche (cantieristica, diporto).

Le opere e le infrastrutture possono essere realizzate su iniziativa pubblica o privata. Su iniziativa pubblica, il Comune può promuovere direttamente interventi e progetti, previo nulla osta degli Enti preposti, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione nazionale e

regionale, con il coinvolgimento dei soggetti privati in considerazione delle specificità delle singole azioni e dei singoli interventi.

Le attrezzature e gli impianti di iniziativa privata, con riferimenti ai precedenti punti b) e c), sono realizzabili attraverso progetti esecutivi redatti dai concessionari sulla base delle indicazioni e prescrizioni del presente P.C.S., previo rilascio di Concessione Demaniale Marittima e nel pieno rispetto della vigente normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

Tutte le strutture pubbliche e private presenti nelle zone interessate dal piano dovranno rispettare quanto previsto dalla legge 05/02/1992 n. 104, sulla visitabilità ed accessibilità degli stabilimenti balneari da parte dei portatori di handicap.

Sono vietate, ai sensi della D.C.R. n.147 di adozione del PIR, la “realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale.

Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dall'onda di mareggiata”.

Art.12 - Interventi consentiti

1. **Gli interventi sono attuati** nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, ambientale, paesistica, sanitaria, ecc., previo rilascio di idoneo titolo abilitativo.
2. **Gli interventi assentibili** sono quelli definiti all'art. 3 del DPR380/2001:
 - Interventi di “Manutenzione Ordinaria”;
 - Interventi di “Manutenzione Straordinaria”;
 - Interventi di “Ristrutturazione Edilizia”;
 - Interventi di “Restauro e Risanamento Conservativo”;
 - Interventi di “Nuova Costruzione”.
3. **Gli interventi di manutenzione straordinaria**, ristrutturazione, nuova edificazione e demolizione con ricostruzione possono essere realizzati solo prevedendo l'adeguamento della intera struttura a quanto previsto nel PCS.
4. **Sono assentibili**, altresì, gli interventi di cui al comma 3 del presente articolo, anche sui manufatti esistenti non connessi direttamente all'attività balneare, ma rientranti

nella tipologia “Strutture di ristoro e ricreative”, regolarmente autorizzati e/o regolarmente provvisti di concessione/permesso in sanatoria, con il mantenimento della superficie coperta, l’altezza e l’occupazione del fronte esistente.

E’ possibile, qualora si renda necessario, l’introduzione di elementi, anche strutturali che determino ampliamenti volumetrici, volti alla rifunzionalizzazione della struttura ai soli fini igienico-sanitari, all’adeguamento alle norme di sicurezza (impiantistica, antincendio, ecc.), nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e delle vigenti leggi in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

Tali elementi innovati non dovranno in alcun modo ostacolare l’accesso alla spiaggia e la visibilità del mare.

5. **Nel caso di edifici/strutture** incompatibili con la vincolistica ambientale, idrogeologica, paesaggistica ed urbanistica vigente, ed impossibilitati all’adeguamento, si prevede la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Art.13 – Lavori sull’arenile

1. **I concessionari, previa comunicazione** all’autorità concedente, possono effettuare i lavori di pulizia dell’arenile nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione, senza l’uso di mezzi meccanici.
2. **I concessionari, previa comunicazione** all’Amministrazione Comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime, possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio, escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d’impresa turistica.
3. **Per le categorie di lavori previsti** dall’Allegato 3 del Regolamento Regionale n. 1/2021 del 04/01/2021, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 22/12/2020 - D.G.R. 503/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 1 del 04 gennaio 2021 e ripubblicato per errata corrige sul B.U.R.C. Parte I n. 5 del 15 gennaio 2021, “Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”, la rispondenza delle opere alle norme tecniche (NTC2018) in vigore deve essere certificata, con apposito atto, da un tecnico abilitato, contestualmente al deposito del progetto. Nello stesso atto deve attestare che le opere sono tra quelle riportate nell’elenco C
4. **Sulle aree demaniali in concessioni**, in ogni caso, non sono consentite modificazioni della

giacitura dell'arenile (livellamenti, movimenti terra, rialzi,).

Art.14 - Suddivisione del litorale in ambiti territoriali di piano

1. **È opportuno premettere che** il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento definiscono la spiaggia come quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali ed i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche che private.

La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può di volta in volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda.

Ai sensi dell'art. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico.

2. **I limiti della spiaggia**, nel presente Piano, sono costituiti dalla linea di battigia e dalle delimitazioni rilevabili sul posto come le infrastrutture pubbliche, marciapiede e strada, o i margini delle aree private interposte alle stesse infrastrutture.

Allo scopo di consentire l'utilizzazione per finalità turistico-ricreative e balneari delle aree demaniali marittime, l'intero litorale comunale di Praia a Mare, esteso per circa Km 6,50 delimitato dal Comune di Tortora e San Nicola Arcella, è suddiviso in 4 ambiti territoriali:

- **Ambito I** - Dal confine con il Comune di Tortora sino al limite individuato dall'estensione di via Trieste, si estende per circa 590,00ml;
- **Ambito II** - Dal limite individuato dall'estensione di via Trieste sino al lato nord della Fiumarella, si estende per circa 850,00 ml, e interessa il centro di Praia ed il lungomare Sirimarco;
- **Ambito III** – Dal lato nord della Fiumarella sino al limite individuato dall'estensione di via Acri, si estende per circa 1.650,00 ml ed interessa l'intera area che si sviluppa lungo il Lungomare Sirimarco;
- **Ambito IV** – Dal limite individuato dall'estensione di via Acri sino al confine con il Comune di San Nicola Arcella, si estende per circa 2.040,00 ml ed interessa tutta l'area Mantinera, Fiuzzi e Capo Arena.

Ai fini di una corretta utilizzazione nel PCS in ogni ambito sono state segnalate:

- **le aree sottoposte a vincoli** di tipo idrogeologico, paesaggistico, ambientale ed archeologico e altre aree soggette a vincoli e servitù;
- **la linea di battigia** aggiornata e la dividente demaniale SID;
- **la fascia di rispetto di ml 5,00**, parallela alla battigia, completamente libera.
- **le spiagge libere**, che per come prescritto nella LR n.17/05 e nel PIR, occupano una quota non inferiore al 30% dell'intero litorale;
- **le spiagge libere attrezzate;**
- **le spiagge da dare in concessione** per come previsto dal Codice della navigazione e dalla LR n°17/2005 e s.m.i.

La distanza tra le concessioni è pari almeno a ml 50,00, fatto salvo lo stato attuale dei lotti individuati e delle C.D.M. esistenti.

Sulle aree date in concessione possono essere realizzati esclusivamente manufatti e strutture che hanno le caratteristiche di amovibilità, così come definita dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione n.120 del 24.5.2001 e come riportato all'interno di queste norme tecniche.

3. **All'interno dei suddetti ambiti** il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) individua nelle allegate tavole di progetto le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione.

Art. 15 - ZONE A) - Disciplina delle aree in concessione ai fini turistico – ricreativi

1. **In tali zone** è consentita la realizzazione dei locali necessari alla gestione “Stabilimenti Balneari” e delle “Strutture di ristoro e ricreative”. Gli interventi previsti in tali aree devono rispettare la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale. Le caratteristiche architettoniche, costruttive, estetiche e cromatiche dei manufatti di ciascuno stabilimento dovranno essere uniformi e dovranno tenere conto delle caratteristiche ambientali di “naturalità” del tratto costiero oggetto del presente PCS e della necessità di salvaguardarne la conservazione, per come descritto nella sezione relativa alle “Caratteristiche tipologiche, costruttive e finiture dei manufatti e degli impianti insistenti sul demanio marittimo”
2. **Per le strutture precarie** normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo

turistico ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime.

E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.

3. **Le strutture degli stabilimenti balneari**, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previa acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta, autorizzazioni e concessioni, possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali.

4. **Nelle aree in concessione** gli accessi al mare devono essere espressamente indicati con segnali indicatori posti al limite delle concessioni.

Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione.

5. **Il servizio di pulizia dell'arenile** in tali zone è garantito dal concessionario, oltre 30 metri a destra e a sinistra esterna al lotto.

6. **Negli stabilimenti balneari** ricadenti in tali aree devono essere sempre individuabili le seguenti zone fondamentali, parallele alla linea di riva:

- Zona delle attrezzature di spiaggia (F1);
- Zona di spiaggia attrezzabile per l'ombreggio(F2);
- Zona di libero transito, esclusa dalla CDM (F3).

La zona delle attrezzature di spiaggia (F1) è quella superficie in concessione direttamente collegata con la viabilità pubblica di accesso all'arenile e destinata ad ospitare manufatti di supporto alla balneazione, quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, l'ufficio del gestore, cabine-spogliatoio, servizi igienici e docce, bar o chioschi, e ogni altro servizio assimilabile, complementare e di supporto all'attività turistico balneare.

Le cabine e di servizi igienici possono essere collocati sia in senso parallelo che in senso ortogonale alla battigia.

La zona di spiaggia attrezzabile per l'ombreggio (zona F2) è costituita da un fronte pari a quello indicato per la zona F1 e da una profondità tale da garantire, comunque, una

superficie non inferiore al 30% del lotto concesso.

Rappresenta la parte di arenile destinata, alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.

È ammessa la realizzazione di attraversamenti fino alla zona F1 con elementi amovibili semplicemente appoggiati al suolo e fruibili da persone disabili.

La zona di spiaggia destinata al libero transito (zona F3), costituita da una profondità teorica di mt 5,00 (variabile in funzione della dinamica della costa) a partire dalla linea di battigia, è destinata al libero passaggio ed è soggetta alle limitazioni stabilite, con apposita ordinanza sulla disciplina delle attività balneari.

È obbligatorio assicurare l'allaccio alle urbanizzazioni primarie. A tal fine, dovrà essere previsto l'allaccio alle reti pubbliche, previa apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale e/o Ente comunque preposto.

7. **Nelle “Aree in concessione ai fini turistico – ricreativi”** è ammessa la realizzazione di circoli e associazioni finalizzati alla promozione delle attività ricreative ed agonistiche negli sport nautici a carattere associativo.

8. **Nelle “Aree in concessione ai fini turistico–ricreativi”** è ammessa l'istallazione di attrezzature per il gioco e lo svago.

Inoltre è possibile posizionare gazebo e/o strutture per l'ombreggiamento di dimensioni massime di 40 mq, le stesse devono essere opportunamente distanziate dall'area ristoro.

Sono altresì ammesse nell'area in concessione strutture mobili e attrezzature connesse allo svolgimento delle attività sportive all'aperto, di gioco e svago.

La loro concessione sarà determinate caso per caso in ragione delle diverse dimensioni dei lotti, ed in linea con la normativa vigente in materia.

Le stesse dovranno avere comunque carattere stagionale ed essere realizzate con strutture leggere e smontabili comprese le pavimentazioni.

In apposite aree dello stabilimento balneare, sono, altresì, consentite, attività legate al noleggio di natanti a remi o a pedali, tavole e piccole imbarcazioni a vela (con superficie velica non superiore a mq 4,00), previo parere della Capitaneria di Porto.

9. **Gli stabilimenti** dovranno far ricorso preferibilmente a sistemi di generazione energetica alternativa e rinnovabile e all'utilizzo di materiali naturali, nella filiera della bio-architettura.

10.I nuovi stabilimenti balneari dovranno prevedere i seguenti servizi e attrezzature minimi, da incrementare se si ravvisa la necessità in ragione all'utenza:

- **servizi igienici per i bagnanti**, in numero pari alla tipologia da realizzare e di seguito allegata, di cui min. 1 fruibile da soggetti con ridotte capacità motorie;
- **docce** per un minimo di 2, con il divieto di uso di saponi e detergenti vari;
- **cabine spogliatoio**, idonee per i diversamente abili;
- **servizi per la sicurezza** alla balneazione e per il primo soccorso;
- **percorsi** accessibili anche ai disabili;
- **contenitori** attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Le tipologie di manufatti ed i colori devono rispettare quanto previsto all'interno di queste norme, tenendo presente che, rispetto alla quota esterna allo stesso, (strada, lungomare, piazza, ...) le strutture non potranno superare mai l'altezza di 3,50 mt.

11. Il concessionario di aree demaniali potrà richiedere in concessione, ai fini dell'installazione delle strutture ammesse dalle presenti norme per ciascuna tipologia di area, lo specchio acqueo antistante l'area già in concessione.

12. Negli specchi acquei immediatamente antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima si possono collocare stagionalmente, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole, per un fronte massimo impiegabile di mt 20,00 e compatibilmente con tutte le condizioni di sicurezza e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i bagnanti.

Art. 16 – ZONE B) - Disciplina delle aree di spiaggia libera e spiaggia libera attrezzata

1. **Sono individuate** sulla tavola della zonizzazione dell'arenile come area residuale delle aree destinate ad altro uso. Sono comunque da considerarsi spiaggia libera i tratti dell'arenile Comunale non interessati da Concessione Demaniale Marittima o da vincoli di esondazione dei corsi d'acqua.

2. **Le zone destinate alla libera fruizione** comprendono l'arenile libero (di cui alla definizione del PIR e della LR 17/2005), le vie di accesso al Demanio, le spiagge libere. Le

spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini e devono costituire, così come previsto dal PIR, almeno il 30% della superficie demaniale disponibile alla balneazione.

3. **I corridoi** per l'accesso all'arenile devono avere larghezza minima pari a 2,50mt.

4. **L'arenile libero** ha una dimensione minima di 5,00 mt a partire dalla linea di battigia; tale fascia assolve alla funzione di percorso pedonale lungo la riva. Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo e dovranno essere rispettate le ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto e dal Comune di Praia a Mare.

5. **Nelle aree di libera fruizione** non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.

In tali zone, con esclusione dei corridoi di accesso al mare e della fascia di mt. 5 (Arenile libero), durante il giorno possono essere utilizzati ombrelloni, sedie sdraio o altre attrezzature comunque denominate, che dovranno essere rimosse inderogabilmente al tramonto del sole.

6. **Nelle spiagge libere** è vietato il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzatura, lettini, sdraio, sedie, ombrelloni. Inoltre non è consentito:

- **il transito** e la sosta con automezzi, ciclomotori, motocicli e mezzi meccanici in genere, se non finalizzati alla pulizia ed al soccorso;
- **il campeggio** ed il parcheggio di automezzi;
- **la posa di manufatti** stabili o precari (esclusi eventuali servizi igienici);

7. **Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le concessioni demaniali** esistenti, è previsto un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di frontemare.

8. **L'Amministrazione Comunale** si riserva la possibilità di attrezzare aree di spiaggia libera con attrezzature ludiche e/o ricreative o con postazioni di soccorso ai bagnanti.

9. **Nelle zone destinate a spiaggia libera** il Comune si riserva la possibilità di autorizzare lo svolgimento di iniziative di tipo turistico e ricreativo, culturale, di prevenzione e sicurezza, preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale, da parte di associazioni o società di promozione sportiva, turistica e culturale, realizzabili senza l'installazione di manufatti ma esclusivamente con le necessarie attrezzature necessarie alla realizzazione degli eventi (e.g. attrezzature per gioco, svago, delimitazione delle aree, stand,...) da rimuovere al termine delle

manifestazioni/eventi.

10. **Le attività consentite in tale zona** sono le seguenti: spettacoli musicali di vario genere; proiezione di film, rassegne cinematografiche e festival; spettacoli teatrali, dal teatro di strada ai burattini; eventi culturali del tipo mostre, seminari, presentazione di libri, letture; animazione; attività sportive, festival enogastronomici, sagre e lunapark/spettacoli viaggianti.
11. **L'Amministrazione Comunale potrà promuovere** iniziative al fine di utilizzare i tratti di spiaggia libera per attività o manifestazioni di interesse pubblico, di prevenzione e/o sicurezza.
12. **Nelle aree di libera fruizione** la pulizia e la gestione è a cura dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo la fascia di mt. 30 dai limiti delle aree in concessione che spettano obbligatoriamente a concessionari.
Il Comune potrà inoltre prevedere un apposito servizio per la pulizia dell'intero arenile (spiagge libere, aree in concessione, alaggi, ...) nel periodo antecedente l'inizio della stagione balneare, da affidare, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa, a ditte specializzate, cooperative, ecc...
13. **Per garantire i servizi** di pulizia e/o di primo soccorso, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni o organizzazioni di volontariato, nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza.
14. **Tale zona** potrà essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale, o altro soggetto da essa autorizzato, occasionalmente per attività di animazione culturale, ricreativa e sportive.

Art. 17 – ZONE DI TIPO C) – Aree per la piccola pesca e la libera sosta delle imbarcazioni, non concedibili

1. **Tali zone**, individuate con apposita campitura sulle tavole di progetto, sono destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da diporto per la piccola pesca. La sistemazione di tali aree deve essere in ogni caso improntata a criteri e soluzioni a bassa modificazione del tendenziale stato naturale dell'arenile.
2. **È consentita** la realizzazione di scivoli mobili con struttura precaria e facilmente amovibile, per alaggio e varo imbarcazioni, nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata con la possibilità anche di attuare la vendita

diretta del pescato.

3. **Tutte le operazioni di sosta**, stazionamento, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica, degli addetti ai lavori e deve essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dell'arenile e dello specchio acque o antistante.
4. **La distanza minima da rispettare** dalle previste strutture balneari limitrofe non deve essere inferiore a ml 50,00 (cinquanta), al fine di non arrecare alcun pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile. Tali aree non possono formare oggetto di concessione demaniale marittima a favore di privati e nelle stesse non è consentita la realizzazione di alcuna struttura di tipo permanente.
5. **Nell'ambito delle suddette zone**, inoltre, allo scopo di prevenire possibili incidenti a danno dei fruitori degli arenili, dovranno essere espressamente fissati, con apposito provvedimento comunale, orari e modalità di effettuazione delle operazioni di alaggio e varo.
6. **Nelle aree destinate a campo boe** è possibile rilasciare concessioni da destinare a imprese da pesca, pescatori dilettanti e/o professionisti regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese da pesca e nel Registro dei pescatori professionisti, rilasciato dalla competente Autorità Marittima.
7. **Ogni installazione** per l'attracco dei natanti deve rispettare le normative di sicurezza indicate nei punti successivi.

Art. 18 – ZONE DI TIPO D) - Aree di riqualificazione urbanistico- ambientale e recupero di beni di interesse pubblico

Comprende le parti del territorio costiero in cui, per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, possono essere consentite opere atte a migliorare l'uso pubblico dell'area demaniale marittima.

Le aree suddette saranno oggetto di recupero e valorizzazione ambientale tramite manutenzione e progettazione delle aree verdi e delle aree attrezzate al fine di migliorare la fruizione pubblica delle aree stesse.

Sono consentite destinazioni d'uso compatibili con il pubblico interesse che verranno attuate mediante autorizzazione di servizi consistente unicamente nella gestione funzionale ed economica del servizio attuato.

Le aree individuate nel PCS e indicate come "aree di riqualificazione urbanistico - ambientale e recupero di beni di interesse pubblico" verranno gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, o, se ritenuto necessario dalla stessa, affidate in gestione a terzi nel rispetto della destinazione d'uso indicata dall'Amministrazione Comunale.

In tali aree è ammesso il rilascio di autorizzazioni (concessione di servizi) per la realizzazione di strutture ricreative e/o servizi in genere che potranno essere gestite direttamente dal Comune o tramite soggetti privati.

Nella autorizzazione di servizi la controprestazione a favore del gestore consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Eventuali strutture di facile rimozione installate sulle aree suddette dovranno rispettare le seguenti indicazioni dimensionali:

1. **Tali strutture**, dovranno presentare le caratteristiche di amovibilità, non potranno in alcun caso eccedere la superficie coperta di mq.35,00 e non superare l'altezza di mt. 3,50; le finiture esterne dei manufatti dovranno rispettare i colori indicati in queste norme tecniche;
2. **Le strutture dovranno** garantire il pubblico transito pedonale per una larghezza minima del marciapiede pari a cm.120;
3. **la gestione del suolo** non può essere subappaltata, pena revoca dell'autorizzazione stessa;
4. **l'occupazione di tali aree** da parte di privati verrà autorizzata in applicazione dei regolamenti comunali vigenti;
5. **ulteriori strutture** potranno eventualmente essere installate durante particolari manifestazioni, per la durata massima di quindici giorni.

Art. 19 – ZONE DI TIPO E) – Aree per campi boe, pontili galleggianti e servizi complementari

Comprende le aree concedibili ai privati per l'insediamento di strutture di ricovero all'aperto destinate alla sosta, lo stazionamento, l'alaggio e il varo delle imbarcazioni da pesca e/o da diporto, nonché la porzione di specchio acqueo, antistante l'arenile stesso, per la realizzazione di campi boe o pontili galleggianti.

Tutte le operazioni di sosta, stazionamento, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono

essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica, degli addetti ai lavori e deve essere evitata qualsiasi forma di inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante.

1. **Le caratteristiche costruttive** delle boe e/o pontili galleggianti devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti Organi tecnici e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.
2. **La distanza minima da rispettare** dalle previste strutture balneari limitrofe non deve essere inferiore a ml.50 (cinquanta), al fine di non arrecare alcun pregiudizio alla libera balneazione in tale tratto di arenile.
3. **E' consentita la realizzazione di manufatti** improntati a grande semplicità costruttiva per il ricovero di attrezzi da pesca e per la gestione dei punti di ormeggio per la nautica da diporto.

La superficie coperta totalmente realizzabile sull'arenile, mediante strutture facilmente rimovibili, non può, in nessun caso, coprire più del 3% del totale dell'area, mentre l'altezza delle strutture non dovrà superare i ml. 3,50 dal piano di calpestio alla linea di gronda; un ulteriore 10% della superficie concessa può essere pavimentata con elementi semplicemente poggiati al suolo e facilmente rimovibili.

4. **L'installazione di boe**, gavitelli e pontili deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza della navigazione, dei valori paesaggistici - ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque, nonché degli altri usi del litorale, e deve rispettare tutte le normative per quanto concerne gli aspetti della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.
5. **E' consentita la realizzazione di scivoli** mobili con struttura precaria e facilmente amovibile nonché l'installazione di attrezzature atte a garantire l'esercizio della funzione assegnata.
6. **Il corridoio di lancio**, deve trovare collocazione nella porzione di arenile destinato all'alaggio e alla partenza delle unità a motore, ivi compresi gli acquascooters e similari, delle unità a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela.
7. **Il corridoio di lancio** deve avere le seguenti caratteristiche:

- **Larghezza non inferiore a metri10;**
- **Delimitazione laterale**, perpendicolare alla costa, costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 mt nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e successivamente, a intervalli di 50metri;
- **Segnalazione** delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
- **Ogni gavitello** dovrà riportare la dicitura “CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.
- **La suddetta dicitura** (tradotta in almeno tre lingue della C.E.) deve essere riportata su apposito cartello sistemato sulla battigia all’ingresso del corridoio.
- **Ai gavitelli di segnalazione** del corridoio di lancio è vietato l’ormeggio di natanti anche se all’esterno.
- **L’uso del corridoio** è libero e gratuito e al suo interno è vietata la balneazione.
- **L’installazione di gavitelli** o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.
- Le caratteristiche costruttive devono tenere conto della profondità e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, previa approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti organi tecnici e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia.
- **Sul gavitello dovranno essere** riportati gli estremi identificativi del titolo concessorio.

Art. 20 – ZONE DI TIPO F) - Aree pubbliche

Art. 21 – ZONE DI TIPO I) – Aree per la pesca dilettante e/o professionistica

Art. 22 – ZONE DI TIPO L) - Aree Parcheggi.

Nell'ambito del PCS sono delimitate aree destinate a parcheggio già esistenti ed aree dedicate di nuova istituzione.

1. **Le aree destinate a parcheggio** di nuova istituzione dovranno essere realizzate con pavimentazione di tipo permeabile, del tipo grigliato erboso, o in terra battuta stabilizzata. È possibile prevedere al loro interno aree ombreggiate con pergolati e/o altre strutture idonee o con alberature costituite da essenze autoctone rustiche dalle ridotte esigenze idriche (piante xerofite) e di mantenimento.
2. **Dovranno essere rispettate** tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Art.23 – Corridoio di lancio interni alle CDM

1. **Nelle aree in concessione** in cui sia previsto l'arrivo e la partenza di unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela, i concessionari devono predisporre appositi "corridoi di lancio".
2. **I corridoi di lancio**, salvo diverse disposizioni contenute nell'ordinanza della competente Capitaneria di Porto, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - **larghezza non inferiore a ml 10;**
 - **sviluppo** pari alla zona di mare riservata alla balneazione (ml 100 dalle spiagge);
 - **delimitazione** costituita da gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli di 10 ml;
 - **segnalazione delle imboccature** a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
3. **Ogni gavittello dovrà riportare** la dicitura "Corridoio lancio natanti – vietata la balneazione". Tale dicitura dovrà, inoltre, essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio.

Art.24 - Spiaggia per cani

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di poter individuare e utilizzare una porzione di spiaggia libera, in posizione decentrata, per realizzarvi una "spiaggia per cani" muniti di libretto sanitario.

1. **dovranno essere predisposte** strutture per creare zone ombreggiate;

2. **dovrà essere installato** un dispensatore di palette e sacchetti con cui i proprietari o gli utilizzatori dell'area da sottoporre, per il parere di competenza, al servizio igiene e sanità pubblica ed al servizio veterinario della ASL competente;
3. **l'area potrà essere data in concessione gratuita** ad associazioni di animalisti.

Art.25 - Uso stagionalizzato delle strutture

1. **Le concessioni di tipo stagionale** dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per il periodo indicato nella medesima concessione.
2. **Non è ammesso l'uso stagionalizzato** delle strutture nelle aree esposte a rischio e nelle zone in cui insistono vincoli come da indicazione delle tavole grafiche del presente PCS.
3. **L'eventuale mantenimento** delle strutture amovibili potrà essere autorizzato soltanto ai sensi della L.R. 6 aprile 2017, n.7

TITOLO 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI (ALLEGATI, B, C, D)

Art. 26 - Caratteristiche Generali

1. **La progettazione** e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.

Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.

2. **Costituisce parte essenziale del PCS** la tipologia progettuale dei lidi elaborata dall'amministrazione comunale.
3. **Saranno privilegiate**, sia in fase di progettazione, sia in fase di realizzazione e gestione:
 - **soluzioni che perseguano** la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico;
 - **soluzioni progettuali** non invasive, al fine di consentire l'integrazione dell'opera nell'ambiente e nel paesaggio;
 - **soluzioni tecnologiche innovative**, per il perseguimento del risparmio energetico e delle risorse naturali, mediante l'uso di energie alternative con particolare

riferimento all'energia solare;

□ **soluzioni sostenibili, in particolare:**

- **per lo scarico dei liquami** è obbligatorio il collegamento al sistema fognario comunale.
- **per l'utilizzo dei materiali**, sono da prediligere i materiali ecocompatibili quali pietra, legno, argilla, etc.. I criteri progettuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata nella relazione tecnica allegata al progetto poiché rilevanti ai fini della selezione delle richieste concorrenti.

Nella relazione tecnica il progettista dovrà precisare come la soluzione adottata tiene conto e risponde ai criteri indicati nel presente PCS.

Art.27 - Caratteristiche tipologiche e tecnologiche dei manufatti utilizzabili per gli stabilimenti balneari

I **manufatti** per l'esercizio degli Stabilimenti Balneari previsti dal PCS nelle diverse zone, salvo quanto precedentemente autorizzato, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) **Struttura l'altezza massima** consentita è di ml 3,50. La copertura dovrà rispettare quanto previsto dalle tipologie a corredo del presente piano. La struttura deve contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici ed altri locali tecnici di supporto. Sono inoltre consentiti pubblici esercizi, quali attività complementari degli stabilimenti balneari, del tipo servizio bar o quello bar – ristorante.

b) **Cabine – Spogliatoi**: il numero delle cabine sarà variabile in relazione alle dimensioni della concessione ed alla tipologia di aggregazione scelta.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.

La copertura dovrà essere tale da consentire lo smaltimento delle acque piovane;

c) **Spazio bagnino e spogliatoio per disabili**: è obbligatorio per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco di altezza massima ml 2,50, composto internamente da uno spazio per bagnino e da un vano spogliatoio per disabili.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.

Può avere collocazione adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa.

d) **Deposito:** è facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso.

Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante è obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito.

Può avere collocazione sia interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.

e) **Docce:** le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. All'interno della concessione sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".

Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e dei box docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante comunali già esistente, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario.

Nel caso in cui vi siano docce non collegate al sistema di smaltimento di cui sopra, ma con dispersione delle acque, è fatto obbligo apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e similari, nonché controllare l'uso delle stesse da parte degli addetti alla gestione.

f) **Servizi igienici: è obbligatorio** per ogni concessione balneare l'inserimento di un blocco servizi igienici, costituiti da 2 wc e n. 1 wc apposito per disabili. Possono avere collocazione interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo la copertura sarà a falde inclinate e l'altezza massima di ml 2,50.

La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.

Art.28 - Caratteristiche dei manufatti utilizzabili per strutture di ristoro e ricreative

1. I manufatti per l'esercizio delle Strutture di ristoro e ricreative previsti dal PCS nelle diverse zone dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) **La copertura** dovrà essere del tipo piana.

- b) **L'altezza massima** consentita è di ml 3,50.
 - c) **Il chiosco bar** dovrà essere attrezzato con almeno n.2 bagni (uno per il personale ed uno per gli utenti).
 - d) **Il chiosco ristorante o ristorante – bar** dovrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, il deposito per le attrezzature, altri locali tecnici.
2. **Per le attività commerciali ammesse**, costituite esclusivamente da rivendite di giornali, di bevande e alimentari, e di sanitari, valgono le disposizioni che seguono:
- a) **La copertura** deve essere del tipo Piana
 - b) **altezza massima** consentita è di ml 3,50.
 - c) **E' obbligatoria** la dotazione di 1 bagno a servizio degli addetti.
 - d) **E' fatto totale divieto** di aggiungere qualsiasi tipo di copertura, anche ombrelloni e gazebo removibili, in aggiunta a quelle già indicate nei modelli progettuali allegati;

Art.29 - Sistemi costruttivi e materiali

Le strutture architettoniche da collocare nelle aree indicate dal Piano devono avere i canoni dell'architettura costiera e devono essere realizzate con materiali leggeri, privilegiando l'utilizzo del legno, (specie adatte alla durabilità richiesta nell'ambiente marino) preferibilmente provenienti da processi di riciclo, e rispettando il criterio della "smontabilità" stagionale.

La progettazione e la realizzazione degli stabilimenti e delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS sono sottoposte alla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.

Gli interventi sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengono conto della morfologia, delle caratteristiche dei luoghi e del paesaggio sul quale si inseriscono.

I sistemi costruttivi consigliati sono quelli che prevedono strutture con elementi strutturali prefabbricati assemblati.

E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e delle murature per le strutture in fondazioni e d' elevazione.

Le componenti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. **Pavimentazioni:** nelle aree dell'arenile destinate alla balneazione, agli stabilimenti balneari e delle attività marinare, nelle aree sensibili delle dune mobili, nelle aree di

presente la valenza naturale le pavimentazioni devono essere sopraelevate o flottanti e senza alcun intervento invasivo alle superfici su cui vengono installate.

a) Percorsi pedonali:

b) per interni:

- Listoni di legno

2. Rivestimenti per esterni in:

legno pitturato Bianco

a) per interni:

Gres, ceramica e comunque facilmente igienizzabili

3. Manti di copertura:

4. sono ammesse esclusivamente coperture piane

5. Infissi, in legno

Art.30 - Caratteristiche tecnico – impiantistiche aspetti generali

Tutti i manufatti dovranno essere caratterizzati dal criterio della temporaneità, e della facile rimozione, con strutture collegate mediante innesti e bullonature.

In fase di progettazione dell'intervento dovranno essere favorite soluzioni architettoniche e progettuali che permettano il migliore inserimento paesaggistico ed ambientale, che integrino i principi dello sviluppo sostenibile in linea con il presente P.C.S. che promuove e sostiene la ricerca della qualità paesaggistica ed urbanistica dei luoghi.

Si intende per precario e di facile rimozione ogni manufatto che abbia le seguenti caratteristiche:

a) **possibilità di smontaggio** senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di smontaggio, di sollevamento o ribaltamento effettuate manualmente o con mezzi meccanici di uso corrente;

b) **facile trasportabilità** dei componenti con mezzi di uso corrente;

c) **collegamento** con soluzione di continuità tra piastra di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;

d) **struttura ad elementi** con collegamenti ad incastro, o con bulloni e viti, senza saldature di strutturali metalliche o l'uso di conglomerato cementizio;

e) **le fondazioni** dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati in nessun caso gettati in opera;

f) **e' vietata** la realizzazione di piscine e scantinati.

Dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio eccetto quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione qualora le stesse non siano realizzate mediante pali semplicemente infissi nella sabbia.

Nella realizzazione dell'opera dovranno essere vietate le operazioni di rimodellamento morfologico dell'arenile. In nessun caso nel rimodellamento e nella preparazione del sottofondo potrà essere utilizzato materiale di risulta, né materiale anche naturale diverso, per caratteristiche geologiche e granulometriche, da quello che costituisce l'arenile demaniale.

Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia: fognone, acqua, luce, telefono e l'eventuale impianto di diffusione sonora.

Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di pompe di sollevamento.

Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti.

Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza ambientale, essi potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto o da gruppi di volontariato tipo Protezione Civile ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia.

Art.31 - Caratteristiche tecnico-impiantistiche - aspetti particolari e manutentivi

1. Impianto di raccolta e scarico acque reflue

- **Con particolare riferimento** agli scarichi delle acque reflue, le strutture che saranno realizzate dovranno essere collegate alla rete fognaria comunale, previa specifica autorizzazione.

2. Impianto idrico

- Dovrà essere previsto obbligatoriamente, collegato alla rete idrica comunale. Per la produzione di acqua calda è obbligatorio l'uso di collettori solari.

3. Impianto elettrico e di illuminazione

- L'impianto elettrico e di illuminazione dovrà essere conforme alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia e dovrà prevedere l'uso di apparecchi illuminanti a bassa diffusione e consumo, rivolti verso monte.

4. Impianto di sicurezza antincendio

- Gli stabilimenti, balneari, le aree di sosta per autoveicoli, per imbarcazioni da pesca e da diporto e le attività complementari, devono prevedere specifiche misure di sicurezza antincendio, in relazione allo specifico rischio incendio, quali estintori portatili o di condotta idrica di spegnimento incendi, collegata alla rete idrica pubblica e/o a serbatoi di riserva idrica.

5. Aspetti Tecnico – manutentivi -gestionali

- **La sistemazione** e la pulizia dell'arenile in concessione sono a carico del concessionario stesso.

- **La pulizia dell'arenile** deve assicurare, oltre al decoro ed all'igiene, l'incolumità nella fruizione pubblica dell'arenile concesso. Pertanto, nei trenta giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 2 punto 3 della L.R. 17/05, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per il territorio.

- **La comunicazione** deve contenere l'indicazione esatta del giorno e dell'ora in cui verrà eseguita l'attività di pulizia. Dovrà contenere inoltre, il nome della Ditta incaricata ed il tipo di mezzi utilizzati con specifica del relativo numero di targa e/o telaio.

6. Rifiuti

- La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata mediante la raccolta differenziata, dotando lo stabilimento di raccoglitori separati per la carta, il vetro, plastica, alluminio pile usate, farmaci, siringhe, la parte organica. Modalità di fornitura, convenzione, controllo ecobollaerelativiRegistriancheperlaraccoltaedilconferimentodegliOliusati.

Art.32 – Colori (ALLEGATO D)

L'Abaco dei colori è lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte da utilizzare.

Il colore consentito per le strutture mobili e fisse di qualunque tipo, stabilimento e cabine, è il Bianco.

Possono cambiare solo ed esclusivamente le cornici degli infissi, gli infissi e le porte di accesso.

Per tali elementi è consentito l'utilizzo della gamma dei Blu, le pavimentazioni devono essere rigorosamente in legno, anche del tipo ricomposto e possono essere anche del tipo colorato Bianco.

E' fatto divieto dell'utilizzo di materiali plastici. Il colore può essere diverso per ogni concessione, solo nelle parti indicate al precedente punto.

Ad ogni buon fine le scelte suddette devono essere concordate con gli Uffici competenti preposti al rilascio della autorizzazione paesaggistica – ambientale necessaria per la realizzazione delle opere.

Art.33 - Percorsi di accesso al demanio

1. **I percorsi pedonali** e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del PCS. Tali percorsi dovranno avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. **Non potranno essere** rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.
3. **Non è ammessa** l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
4. **I percorsi pedonali** di accesso al demanio ed alle attrezzature relative paralleli alla battigia devono avere una larghezza non inferiore a ml 1,50.
5. **I percorsi pedonali** di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progettiesecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
6. **Al fine di consentire** il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante le aree ricomprese nelle concessioni, anche al fine della balneazione, i concessionari hanno l'obbligo di individuare, localizzare e segnalare con apposita

cartellonistica, specifici varchi.

Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione (sia per quelle già assentite che per le nuove) e devono avere una larghezza minima di ml 1,50. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera" tale segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.

7. **Al di fuori delle strade** e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

Art.34 - Recinzioni

1. **Le recinzioni** sia perpendicolari alla battigia e sia verso terra, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere un'altezza massima di ml 1,00 ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; se realizzate in "verde" con la posa in vaso di siepi, alberelli, ecc. non possono superare l'altezza massima di ml1,50.

Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.

2. **Le recinzioni di qualsiasi tipo** e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.

3. **Le recinzioni di qualsivoglia area**, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale.

4. **Sono rigorosamente vietate** recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.

5. **Sono da evitare** movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

Art.36 - Arredo urbano

1. Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:

- **la sistemazione** delle aree di sosta e di parcheggio;
- **la sistemazione** delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti esimili;
- **la sistemazione** delle aree previste a verde;
- **la sistemazione** della segnaletica e la cartellonistica.

2. **La sistemazione delle aree di sosta** e di parcheggio deve assicurare la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; vanno escluse le pavimentazioni realizzate con conglomerati bituminosi.

3. **È consigliabile** che le aree sistemate a parcheggio pubblico o privato risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo. Sono consentite comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannucciate.

4. **Le opere quali le panche**, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.

5. **In particolare** gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto.

6. **La sistemazione** e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

Art.36 - Verde

1. **Per quanto riguarda** il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.

2. **In particolare** le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone,

tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento.

3. **Lungo i percorsi pedonali** le essenze saranno individuate preservando le condizioni di sicurezza dei pedoni.

Art.38 - Illuminazione

In ottemperanza alla L.R. n.12 del 3 Marzo 2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" il Comune di Praia a Mare dovrà adeguare il proprio Regolamento Urbanistico Edilizio alle disposizioni della stessa legge e predisporre un abaco specifico per l'intera zona dell'arenile ricompresa nel PDMC, indicando le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi, il tutto in armonia con la predisposizione dello specifico strumento di programmazione dell'illuminazione pubblica in sede di adozione del Piano Strutturale Comunale.

L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare, è obbligatorio l'uso esclusivo di lampade a LED colore caldo. Le insegne di esercizio, comunque posizionate all'interno delle concessioni demaniali, dovranno mantenere un unico allineamento tra lidi e rispettare la tipologia allegata al presente regolamento.

Vedi tipologia ALLEGATA D

Art.38 - Abbattimento delle barriere architettoniche

1. L'art.23 della L.104/1992, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989, di attuazione della L. 13/1989, ed alle effettive possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili. I concessionari demaniali dovranno quindi assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

2. **La visitabilità** dovrà essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M.

3. **Gli stabilimenti balneari** dovranno prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai

diversamente abili.

4. **L'Amministrazione Comunale** assicura l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo tra tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, mediante predisposizione di specifici progetti.

5. **Per gli impianti esistenti** si prescrive l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del presente Piano, per i quali l'Amministrazione dovrà dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.

Art.39- Tutela dell'ambiente costiero

1. **E' vietata la realizzazione** di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale.

2. **Lo smaltimento delle acque** di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora sia accertata l'impossibilità all'allaccio.

3. **L'abbattimento degli alberi** e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo sono ammessi soltanto in caso di necessità, accertata da parte del Comune.

4. **Le fonti luminose**, tanto della pubblica illuminazione, quanto delle attività in concessione non devono essere collocate ad un'altezza superiore ai ml 3,50 dal terreno e devono essere rigorosamente rivolte verso il basso.

5. **Le fonti sonore** di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica II così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.

Art.40 - Emissione di suoni e rumori

1. **Tutte le emissioni** di suoni e rumori generate da attrezzature, apparati, impianti ed automezzi devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile.

2. **Qualora tali emissioni** siano subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni, tali documenti devono essere mantenuti aggiornati e corretti.

3. **Le attività particolarmente** rumorose, quali la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici, le manutenzioni, ecc., non devono essere svolte in orari che possano arrecare

disturbo alla quiete pubblica.

Art.41 - Emissioni in atmosfera

1. **Tutti gli impianti** che generano emissioni in atmosfera, e per i quali la normativa lo richieda, devono essere opportunamente autorizzati dall'organo competente e devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni autorizzatorie.
2. **Tutte le attrezzature, gli apparati e gli automezzi** a motore in uso che generino emissioni in atmosfera, devono rispettare i limiti imposti dalla normativa applicabile, ovvero rispettare i limiti di emissione in atmosfera definiti dal costruttore.

Art. 42 - Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata

1. **Deve essere obbligatoriamente** effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani in tutte le aree di competenza. Allo scopo suddetto, devono essere messi a disposizione dei turisti appropriati contenitori distinti per tipologia di rifiuti, identificabili con chiarezza anche da persone che non conoscono la lingua italiana.
2. **I rifiuti devono essere conferiti** al gestore del servizio di raccolta secondo le modalità da questo stabilite in accordo al vigente Regolamento Comunale per la raccolta e gestione dei rifiuti.
3. **Nel rispetto delle Direttive Regionali**, l'impegno a mantenere pulite le aree del demanio marittimo, non si esaurisce temporalmente nell'ambito della sola stagione estiva, ma è necessario garantire la pulizia delle spiagge durante l'intero arco dell'anno. A tal fine gli Enti interessati, le Autorità marittime e i concessionari le aree marittime, debbono programmare e coordinare le iniziative e le attività necessarie.

Art.43 - Adeguamento delle strutture esistenti

Sulle strutture esistenti, alla data di adozione del presente Piano ed in contrasto con la presente normativa, potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria, nelle more degli eventuali interventi di adeguamento necessari e di adeguamento cromatico, secondo le indicazioni delle presenti NTA.

ALLEGATO A NORMATIVA

PAI -PSEC

A1 - **Estratto** Piano Stralcio Erosione Costiera, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'11/04/2016.

CAPO I – PRESCRIZIONI PER LE AREE CON PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA

Art. 8 Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni generali

1. **Il Piano**, sulla base della procedura riportata nella Relazione generale, individua le aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella “Carta della pericolosità” che distingue:

- a) **aree con alta** pericolosità (P3);
- b) **aree con media** pericolosità (P2);
- c) **aree con bassa** pericolosità (P1);

2. **Infrastrutture, manufatti ed edifici**, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina della classe di appartenenza più di alta.

3. **Nelle suddette aree** continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli contenute negli articoli seguenti.

4. **Le prescrizioni** di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali il Comune dovrà comunque tener conto della vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle relative misure di attuazione.

5. **Tutte le nuove attività**, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) **non aumentare** le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;
- b) **non costituire** un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;
- c) **non pregiudicare** la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di

bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;

d) **rispondere a criteri** di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.

6. **I livelli di pericolosità** individuati sulla cartografia del presente Piano sono stati definiti con procedura analitica estesa a tutta la costa. In alcune situazioni morfologiche particolari caratterizzate dalla presenza di importanti rilevati stradali e/o ferroviari o di altre infrastrutture e di efficienti opere di difesa costiera è necessario, per la corretta valutazione dei livelli di pericolosità, condurre degli approfondimenti tecnici basati su analisi di dettaglio che riguardano in particolare lo stato di consistenza e di efficienza delle opere di difesa realizzate e dei rilevati stradali e/o ferroviari per valutare il reale grado di pericolosità.

7. **Alle aree al di sopra** della quota di 10 metri s.l.m. o retrostanti rilevati ferroviari, perimetrate a pericolosità da erosione costiera nel progetto di Piano, viene attribuito un livello di bassa pericolosità(P1).

Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3)

1. **Nelle predette aree** sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) **interventi di demolizione** delle strutture esistenti senza ricostruzione;

b) **realizzazione di nuove strutture** esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;

c) **interventi sul patrimonio edilizio esistente**, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;

d) **interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente** per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M.14.01.2008;

e) **la realizzazione di opere e attività di trasformazione** dello stato dei luoghi e quelle

di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. **Aree protette** da efficienti opere di difesa costiera;
2. **Aree interne** rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;

f) **interventi finalizzati** alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;

g) **interventi finalizzati** alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;

h) **interventi volti** alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la spiaggia emersa, così come definita all'art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;

i) **interventi necessari** per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche di interesse pubblico esistenti;

j) **interventi puntuali di difesa costiera** sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;

k) **ampliamento e ristrutturazione** delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la spiaggia emersa così come definita al precedente art.2;

l) **interventi di difesa costiera** per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;

2. **Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i)** non è previsto il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ex ABR);

3. **Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l)** è previsto il parere

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ex ABR) da esprimersi entro 60 giorni;

4. **I progetti definitivi relativi agli interventi** di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.

Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.

Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

5. **Non sono consentite** le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.

6. **Nelle aree a pericolosità P3** è, inoltre, prescritto quanto segue:

a) **L'utilizzo di strutture** e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio ed ipre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.

b) **Le strutture amovibili**, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Art. 10 Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2)

1. **In tali aree**, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3 di cui al

precedente art. 9, sono ammessi anche:

a) gli interventi di sopraelevazione;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art.3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.(esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso.

d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;

e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sopra elencate, corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.

2. **Per gli interventi di cui al comma 1 lettera e)** è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60giorni.

Art. 11 Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1)

1. **In tali aree**, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR, da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.

2. **In presenza di costa alta e/o falesia**, non ricadenti nelle perimetrazioni con pericolo di frana del PAI, la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, necessitano di adeguato studio di compatibilità geomorfologica che valuti le condizioni di stabilità del versante in

riferimento anche all'azione di scalzamento al piede ad opera del moto ondoso.

Art. 12 - Interventi per la riqualificazione delle aree costiere


1. **In tutto l'ambito territoriale** di applicazione del presente Piano, nel rispetto dei precedenti articoli, sono ammessi:

a) **gli interventi di sistemazione**, miglioramento, conservazione, recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale di tratti di costa finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali e la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona, anche attraverso processi di recupero naturalistico botanico e faunistico;

b) **gli interventi di difesa**, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare che sono assoggettati sia alle presenti norme (art. 9 comma 1 lettera g) sia alle Norme del PAI (pericolosità idraulica).

Art. 13 Aree costiere di rilevante interesse ambientale

1. Le aree naturali costiere di rilevante interesse ambientale sono i parchi costieri e quelle di seguito elencate e rappresentate indicativamente nel seguente elaborato cartografico:



In particolare, per il Comune di Praia a Mare, tra le aree sottoposte a vincolo SIC siti di importanza comunitaria di rilevante interesse ambientale in ambito CEE, riferiti alla "Habitat" (D.M.14/03/2011) en.79/409/CEE "Uccelli" (D.M.19/06/2009), rientra:

Isola Dino SIC IT9310034
 Fondali Isola Dino SIC IT9310035
 Parco Marino Riviera dei cedri

2. **In dette aree**, gli interventi antropici, oltre a rispettare le prescrizioni, i vincoli e le norme di salvaguardia specifiche, dovranno rispondere a criteri di sostenibilità

ambientale e di valorizzazione delle risorse ambientali.

Art. 14 - Destinazione urbanistica della fascia costiera

1. **I Comuni sono tenuti** ad adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica ai contenuti e alle disposizioni del presente Piano e nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo al rischio di erosione costiera e di inondazione per mareggiata e alle prescrizioni di settore in tema di tutela del paesaggio e dell'ambiente, di accessibilità e visitabilità degli arenili e per la rimozione delle barriere architettoniche.

Art. 15 - Rilascio di concessioni demaniali

1. **Le concessioni demaniali** sono rilasciate, rinnovate e revocate dagli Enti competenti in conformità e nel rispetto dei contenuti del presente Piano.

Art. 16 - Opere portuali

1. **La realizzazione di opere portuali**, ovvero la riqualificazione, il potenziamento e gli ampliamenti di quelle già esistenti, nonché gli altri interventi infrastrutturali lungo la costa, devono essere corredati dallo studio di compatibilità, redatto secondo i criteri di cui alle citate Linee Guida per la progettazione degli interventi, da sottoporre a parere e approvazione del Comitato Istituzionale dell'ABR.

A2 - Altri Riferimenti P.A.I.

Lungo i tratti di costa indicati come erosi dalla cartografia PAI, non potrà essere assentita alcuna concessione a carattere stabile entro i 50 mt dalla battigia, così come prescritto dall'art. 9 comma c) del PAI.

Per la tutela dal rischio idrogeologico, nelle zone foci e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 11 giugno 1998, n. 180 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR, nella seduta del 31 luglio 2002. Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di

accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.

A3 - Altre aree di tutela

Per i corsi d'acqua presenti è prevista la non trasformabilità del percorso e delle caratteristiche fisiche delle rive e della foce.

Non è consentito installare sul corso d'acqua e nelle fasce di rispetto strutture stabili o precarie destinate alla balneazione, allo svago ed in generale alla sosta. È vietato lo scarico dei reflui, il deposito di rifiuti di qualsiasi genere o quanto altro possa comportare l'inquinamento delle acque ed il depauperamento ambientale dello stesso. La fascia di rispetto prevista è di 50 ml per ogni sponda. E' consentita la pulizia delle rive dalla vegetazione secca o marcia escludendo comunque l'eliminazione totale dei canneti e della vegetazione riparia in formazione stabile.

Per tali corsi d'acqua vale quanto riportato nella normativa P.A.I.

A4 – Aree Protette (Rete Natura 2000)

Sono inoltre presenti nel territorio del Comune di Praia a Mare due siti di importanza comunitaria (SIC), località di rilevante interesse ambientale in ambito CEE con riferimento alla regione biogeografica mediterranea, secondo quanto riportato nel Decreto 25/3/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 dell'8 luglio 2005 e predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi della direttiva CEE. SIC Isola Dino SIC IT9310034 e SIC Fondali Isola Dino IT9310035

A5 - Normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche

I percorsi pedonali e carrabili di ingresso al Demanio devono garantire l'accessibilità ai soggetti diversamente abili. I percorsi dovranno avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motorie; potranno essere pavimentati con materiali e tecniche costruttive idonee sia a resistere all'azione delle mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap.


È necessario fare riferimento sia al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n.236, sia dalla Legge 5 febbraio 1992, n.104, e s.m.i.

Ove, per particolari motivi morfologici, questo non sia oggettivamente possibile, vanno indicate le soluzioni progettuali per attuare, anche se in misura ridotta, le condizioni di godibilità degli spazi.

ALLEGATO B

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE LIDI, STABILIMENTI BALNEARI E BAR


LUNGOMARE



Comune di Praia a Mare

"Tipologia Architettonica Lidi"


Pianta Tipo 100 mq



Comune di Praia a Mare




"Tipologia Architettonica Lidi"

Pianta Tipo 200 mq




Comune di Praia a Mare: "Tipologia
Architettonica Lidi 360 mq superficie coperta"

Prospetti Tipo



LEGENDA MATERIALI E ARREDO TIPO



Parete esterna
in listoni
decking bianco



Tipo parquet
per esterno
bianco



Tipo parquet
per esterno
marrone



Tipo pergola
con tenda



Tipo tavolato
in legno




Tipo gazebo
bianco con
lettini

ALLEGATO C

TIPOLOGIA INSEGNA LIDI E STABILIMENTI BALNEARI

TIPOLOGIA INSEGNA PER LIDI E STABILIMENTI




ALLEGATO C

ABACO DEI COLORI

BIANCHI

(OBBLIGATORI PER TUTTE LE FACCIATE DEI LIDI E STABILIMENTI BALNEARI)



AZZURRI

(OBBLIGATORI PER TUTTE LE RIFINITURE E INFISSI DEI LIDI E STABILIMENTI BALNEARI)



VERDI

(OBBLIGATORI PER TUTTE LE RIFINITURE E INFISSI DEI LIDI E STABILIMENTI BALNEARI)

